

NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINA ALUNNI I.C. 1 MORBEGNO

Approvato dal Collegio Docenti il 01.09.2025

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Materia regolamentata

Art. 2 Principi e finalità

TITOLO II – INFRAZIONI DISCIPLINARI

Art. 3 Mancanze lievi

Art. 4 Mancanze gravi

Art. 5 Mancanze gravissime

TITOLO III - SANZIONI

Art. 6 Tipologie di sanzioni

TITOLO IV - IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 7 Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni

TITOLO V - IMPUGNAZIONI

Art. 8 Impugnazioni

TITOLO VI - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Art. 9 Patto educativo di corresponsabilità

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Disposizioni finali

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Materia regolamentata

1. Il presente Regolamento detta norme intese ad individuare i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli Organi ed il procedimento per comminarle ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 249/98 ("Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria") e ss.mm.ii.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda a quanto disposto nel citato DPR e successive modificazioni e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia.
3. Lo stesso costituisce un allegato del Regolamento d'Istituto ed è coerente e funzionale al PTOF adottato.

Art. 2 - Principi e finalità

1. Compito preminente della Scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare.
2. I docenti assumono uniformità di atteggiamento nel far rispettare le regole.
3. L'adozione delle sanzioni non è, né deve essere, automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.
4. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come una sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe. Ogni provvedimento disciplinare sarà tanto più opportuno ed efficace quanto più condiviso dalla Famiglia in un'azione educativa comune tra la Scuola e la stessa.
5. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
6. Per essere effettivamente compresi e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediati e "vicini" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione).
7. Essi si applicano nei confronti di chi si rende personalmente responsabile della infrazione, nei casi in cui sono violate le regole della convivenza.
- 8.. La responsabilità disciplinare è personale e non possono essere comminate sanzioni collettive.
9. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
10. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
11. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

12. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell'Istituto.
13. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe in composizione allargata composto dai docenti del Consiglio di Classe e dai Rappresentanti dei genitori; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
14. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

TITOLO II - INFRAZIONI DISCIPLINARI

Art. 3 - Mancanze lievi

1. Costituiscono infrazioni disciplinari lievi, punibili di norma con la nota disciplinare, le seguenti mancanze:

- a. assumere un comportamento irrispettoso o scorretto nei confronti dei compagni;
- b. disturbare lo svolgimento delle lezioni;
- c. utilizzare un linguaggio volgare e/o scurrile;
- d. non rispettare il materiale altrui;
- e. violare i regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati pur senza apportare danni;
- f. sporcare gli ambienti scolastici;
- g. lanciare oggetti;
- h. scrivere su muri, porte, banchi ed altre suppellettili scolastiche;
- i. non essere presenti in classe senza giustificato motivo all'inizio di qualsiasi ora di lezione;
- j. spostarsi senza permesso all'interno dell'edificio scolastico;
- k. tenere comportamenti non corretti nei cambi dell'ora, durante l'intervallo, durante gli spostamenti interni;
- l. utilizzare in modo non appropriato le strutture e il materiale scolastico;
- m. portare a scuola oggetti personali che costituiscano motivi di distrazione o disturbo;
- n. non consegnare lo smartphone o altri dispositivi elettronici;
- o. introdurre sigarette a scuola.

Art. 4 - Mancanze gravi

1. Costituiscono infrazioni disciplinari gravi, punibili di norma con la sospensione fino a 15 giorni, le seguenti mancanze:

- a. assumere un comportamento irrispettoso o scorretto nei confronti del personale scolastico;
- b. compiere atti o proferire parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti;
- c. ricorrere alla violenza;
- d. mettere in pericolo l'incolumità altrui;
- e. utilizzare termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui;
- f. fumare all'interno della scuola;
- g. commettere furti;
- h. falsificare firme o manomettere documenti scolastici;
- i. violare intenzionalmente le norme di sicurezza e i regolamenti degli spazi attrezzati;
- j. introdurre o assumere alcolici a scuola;
- k. danneggiare volontariamente attrezzature e/o strutture;
- l. non rispettare le direttive impartite dai docenti nel corso di un viaggio d'istruzione o di una visita guidata;

- m. assumere un atteggiamento intimidatorio e aggressivo nei confronti dei compagni;
- n. utilizzare lo smartphone o altri dispositivi elettronici non ammessi durante le lezioni;
- o. raccogliere e diffondere immagini, filmati o registrazioni vocali che violino la legge sulla privacy delle persone fatte oggetto di registrazione/ripresa;
- p. portare a scuola oggetti o materiali potenzialmente pericolosi;
- q. danneggiare o rovinare pareti, suppellettili, attrezzature della scuola;
- r. recarsi senza permesso all'esterno dell'edificio scolastico;
- s. utilizzare in modo improprio e pericoloso oggetti o materiale scolastico;
- t. reiterare infrazioni non gravi dopo sanzioni già applicate;

Art. 5 - Mancanze gravissime

1. Costituiscono infrazioni disciplinari gravissime, punibili di norma con la sospensione per un periodo superiore a 15 giorni, le seguenti mancanze:

- a. portare o assumere stupefacenti nell'ambito dell'Istituto;
- b. propagandare e teorizzare la discriminazione nei confronti di altre persone;
- c. compiere atti che violano la dignità della persona;
- d. insultare o umiliare i compagni con parole, scritti o immagini, diffusi anche attraverso Internet e i social network;
- e. arrecare volontariamente danni fisici gravi ad altre persone;
- f. portare a scuola armi o oggetti che potrebbero causare danno fisico ai membri della comunità scolastica;
- g. reiterare qualsiasi comportamento scorretto tra quelli elencati come mancanze gravi.

2. Costituiscono aggravanti le seguenti circostanze:

- a. che il comportamento sia diretto verso persone con disabilità;
- b. che le offese si configurino come razziste o sessiste.

TITOLO III - SANZIONI

Art. 6 - Tipologie di sanzioni

1. Agli alunni che commettono le infrazioni previste nel titolo II del presente Regolamento o reati, sono inflitte, secondo la gravità o il reiterarsi delle mancanze, le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) nota disciplinare sul Registro di classe con avviso alla famiglia;
 - b) allontanamento dalla Comunità Scolastica (sospensione) fino a quindici giorni;
 - c) allontanamento dalla Comunità Scolastica per un periodo superiore a quindici giorni;
 - d) allontanamento dalla Comunità Scolastica sino al termine dell'anno scolastico;
 - e) esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
2. La nota scritta è comminata dal docente che rileva un'infrazione lieve o dal Dirigente Scolastico. La stessa viene annotata sul Registro di Classe e comunicata alla famiglia dello studente. Se comminata da un docente va comunicata immediatamente al Dirigente Scolastico.
3. L'allontanamento temporaneo dalla Comunità Scolastica fino a quindici giorni è disposto dal Consiglio di Classe in composizione allargata soltanto in casi di infrazioni disciplinari gravi o reiterate o di reati. Durante il periodo di allontanamento il Dirigente o su sua delega un docente della classe curerà i rapporti con lo studente e la sua famiglia al fine di prepararne il rientro nella Comunità scolastica.
4. L'allontanamento per un periodo superiore a quindici giorni è adottato dal Consiglio d'Istituto in caso di infrazioni gravissime o reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana o che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.
5. L'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico è adottato dal Consiglio d'istituto in caso di recidiva di quanto previsto nel precedente punto 4) e se non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella Comunità durante l'anno scolastico.
6. L'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato è disposta dal Consiglio d'Istituto nei casi più gravi di quelli indicati al precedente punto 5).
7. Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere b) c) d) e) di cui al precedente comma 1) possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.
8. In alternativa alle sanzioni di cui alle lettere b) c) d) di cui al precedente comma 1) o quali sanzioni accessorie alle stesse, il Consiglio di classe o il Consiglio d'Istituto, allo scopo di favorire il recupero dello studente, potranno proporre allo stesso attività di volontariato nell'ambito della Comunità scolastica, attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi, la frequenza di specifici corsi di formazione, la produzione di elaborati.
9. L'alunno sospeso è tenuto a svolgere a casa i compiti appositamente programmati dal Consiglio di Classe.

10. Può costituire sanzione accessoria l'esclusione dell'alunno dalle uscite didattiche, viaggi di istruzione, eventi o manifestazioni scolastiche su decisione del Consiglio di Classe. L'alunno escluso segue le lezioni in un'altra classe.
11. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione quadrimestrale, terrà conto, nell'attribuzione del voto di comportamento, delle sanzioni irrogate.
12. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.
13. Gli eventuali danni arrecati al patrimonio della scuola vanno sempre risarciti dal responsabile, secondo la normativa vigente.

TITOLO IV - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 7 - Procedimento per l'irrogazione di sanzioni

1. L'iter che porta all'irrogazione delle sanzioni disciplinari può essere avviato dal Dirigente Scolastico o da un docente, sulla base di loro osservazioni o di segnalazioni provenienti dal personale ATA o da altri studenti.
2. Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione degli addebiti, per consentire allo studente di giustificarsi.
3. Per le infrazioni lievi, la contestazione degli addebiti può essere fatta in classe verbalmente, direttamente dal docente che ha rilevato o a cui è stata segnalata la mancanza e che quindi è competente a irrogare il corrispondente provvedimento disciplinare.
4. Quando un docente ritiene che all'alunno debba essere inflitta la sospensione, deve annotare l'infrazione sul registro di classe e riferirla senza ritardo al Dirigente, il quale provvede ad informare per iscritto i genitori dello studente o chi ne fa le veci, informando gli stessi della data di convocazione del Consiglio di classe e contestando al tempo stesso gli addebiti allo studente.
5. Della convocazione del Consiglio in forma allargata è data notizia agli altri componenti secondo le forme ordinarie.
6. Se dello stesso fa parte un genitore dello studente interessato, al suo posto viene convocato il primo dei membri non eletti.
7. Di norma il Consiglio di Classe si riunisce entro cinque giorni dall'infrazione. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto al voto. Alla stessa partecipa anche lo studente o gli studenti coinvolti come autori della violazione, che ha diritto di essere ascoltato, accompagnato dai genitori o chi ne fa le veci.
8. Il docente che ha dato inizio al procedimento riferisce quanto rilevato e lo studente può esporre le proprie ragioni. Ascoltati anche gli altri membri che chiedono di intervenire, lo studente ed i suoi genitori lasciano la seduta ed il Presidente propone, sulla scorta di quanto emerso, il provvedimento disciplinare da adottare. Ogni membro del Consiglio può formulare proposte alternative.
9. Il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli. Non è ammessa l'astensione. A parità di voti quello del Presidente vale doppio.
10. Lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti è attivato per l'irrogazione delle sanzioni di competenza del Consiglio d'Istituto. In tali casi quanto sopra previsto per il Consiglio di Classe è da intendersi riferito al Consiglio d'Istituto.
11. Qualora la mancanza disciplinare faccia prevedere rischi per l'incolumità delle persone o turbi gravemente il regolare svolgimento delle attività scolastiche, il Dirigente può invitare i genitori a non far frequentare le lezioni allo studente fino alla decisione del Consiglio competente.
12. Allo studente è sempre permessa la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica come previsto dall'art. 6 comma 8). La scelta della sanzione alternativa va effettuata dall'organo competente ad irrogare la sanzione principale, in relazione ai bisogni educativi emersi dal

caso specifico e previo consenso dei genitori dell'alunno.

13. La sanzione disciplinare, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.
14. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

TITOLO V - IMPUGNAZIONI

Art. 8 - Impugnazioni

1. Avverso le note disciplinari è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo.
2. Le altre sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dello studente possono essere impugnate. Il ricorso è ammesso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito Organo di garanzia interno alla scuola previsto dall'art. 15 del Regolamento degli Organi Collegiali.
3. Il ricorso deve essere presentato in forma scritta al Dirigente Scolastico e deve contenere esaurienti motivazioni.
4. L'Organo si riunisce nel termine di dieci giorni, esamina i motivi del ricorso, valuta la possibilità di sentire direttamente le parti interessate e quindi formula, a maggioranza dei componenti che dovranno essere tutti presenti e non potranno astenersi dal voto, la decisione. Detta decisione costituisce atto definitivo ed è comunicata tempestivamente allo studente interessato.

TITOLO VI - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Art. 9 - Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in modo dettagliato diritti e doveri nel rapporto tra scuola studenti e famiglie.
2. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, sono poste in essere attività di accoglienza degli studenti per la presentazione e condivisione dei regolamenti vigenti, al fine di stimolare il loro senso civico di responsabilità nei confronti dei compagni, del personale scolastico e dell'Istituto.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento disciplinare è parte integrante del Regolamento di Istituto e ha validità triennale.
2. Eventuali modifiche al Regolamento possono essere proposte da uno o più componenti della Scuola attraverso i rispettivi rappresentanti in Consiglio di Istituto ed approvate a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio stesso. Tale documento è stato letto e approvato dal Collegio Docenti e adottato con apposita delibera del Consiglio d'istituto.
3. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto.

Approvato dal Collegio Docenti in data 1 settembre 2025 e dal Consiglio d'Istituto in data 4 settembre 2025.